

(N. 1740-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1951  
(V. Stampato N. 1757)*

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 GIUGNO 1951

---

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1951

---

Riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro ».

---

ONOREVOLI SENATORI. — Ho accettato il mandato di riferire sul disegno di legge relativo al riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro », pur sapendo che non mancherà in Assemblea chi vorrà affermare che discutere e provvedere per un problema come questo, quando il ritmo legislativo è assillato da tante istanze e preoccupazioni, costituisce ragione di perplessità e di ripulsa.

La 9<sup>a</sup> Commissione che era stata investita dell'esame di questo disegno di legge approvato dalla Camera in sede di I Commissione, nella seduta del 13 giugno 1951, ha avuto agio di vagliare, in un primo tempo anche in sede deliberante, i criteri informativi di esso e la natura delle sue sostanziali novazioni, così come si soffermò sulla particolare eccezione che non valesse la pena di perdere del tempo per l'esame di un disegno di legge di tale contenuto.

Peraltro l'opposizione che questo concetto affermò, commise l'errore, a mio giudizio, di chiederne, con le forme regolamentari, il trasferimento in aula, sì che la pretesa perdita di tempo veniva indubbiamente ad aggravarsi, impegnando nell'esame del disegno di legge la intera Assemblea. Sono le curiose vicende della opposizione qualche volta sistematica, che nella sua irrequietezza insanabile, dimentica la conseguenza logica di determinati atteggiamenti.

Non credo di essere fra quelli che non si rendono conto della molteplicità di leggi e di regolamentazioni che attendono di essere impostate ed esaminate, onde con la loro applicazione siano risolti i tanti problemi che la Repubblica ha dovuto affrontare dopo la guerra e la liberazione, e che costituiscono l'ingente bagaglio di opere da concretare, a novazione di quanto venticinque anni di fascismo cristallizzò e determinò imperativamente; a

modifica di quanto del vecchio mondo passato — costituitosi nella procedura di decenni di azione legislativa cauta, lenta, non assillata certo da compiti e da sussulti, in un mondo che era ancora lontano dalla febbre odierna — è rimasto e ancora opera qualche volta, in forma anacronistica coi tempi attuali: a soluzione infine di tutta la massa dei problemi nuovi che ogni giorno si affacciano con istanze impellenti.

Ma l'enorme rilievo, che hanno ancora leggi tuttora all'esame o che attendono di esserlo, nei settori più strettamente giuridici e costituzionali, in quelli del lavoro, della produzione, della economia in genere; non possono e non debbono impedire — a me sembra — che con la celerità che la materia consente, come in una piccola pausa di riposante ragionare, si possa e si debba provvedere anche a ciò che, in linea del tutto superficiale peraltro, potrebbe essere considerato pressochè superfluo.

La Carta costituzionale fissa d'altra parte nei suoi canoni fondamentali, l'importanza del lavoro inteso come dovere e come diritto; e per lavoro deve comprendersi, come ovvio, tutto ciò che impegna l'energia del pensare e le forze fisiche di chi per esso agisce: onde lavora chi i problemi imposta, chi affronta l'organizzazione economica e tecnica di aziende, e le guida, e le dirige e le sostiene, e chi per esse si batte con opera diuturna e feconda; così come lavora chi dà il suo braccio nel più semplice come nel più duro e faticato degli sforzi, rendendo servizio al ciclo produttivo, perché del ciclo produttivo fa parte.

Altra eccezione che in linea subordinata venne sollevata dalla minoranza fu quella che si discutesse di un provvedimento del genere, senza che nessuno avesse pensato al settore dei lavoratori che costituisce indubbiamente parte essenziale del fenomeno produttivo.

Ma anche qui è intervenuto un fatto fondamentale che ci solleva da ogni disagio diciamo così, procedurale, e cioè la presentazione del disegno di legge n. 1762 da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro ». Il disegno di legge è all'esame in sede deliberante della Commissione del lavoro e della previdenza sociale qui al Senato; ed è da ritenersi che il giorno in cui si svolgerà la discussione su questo disegno di legge in Assemblea, quello relativo al riconoscimento onorifico dei lavoratori meritevoli sarà stato già approvato. Chè se così non fosse è ovvio che o la Commissione predetta o questa Assemblea si sentiranno impegnate ad accelerare i tempi della approvazione di cui trattasi, se, come io spero, l'Assemblea vorrà onorare di sua approvazione il presente disegno di legge.

Non mi sento quindi a disagio affatto, di illustrare ai colleghi, con parere favorevole, il disegno di legge sul Riordinamento dell'ordine di cui trattasi, per le considerazioni che farò a nome mio e a nome della maggioranza della Commissione 9<sup>a</sup>, e per le quali chiedo venia a tutti e a ciascuno se nell'affrettata redazione, non tutto sarà conforme ai canoni di una relazione parlamentare perfetta, su un disegno di legge di questa particolare natura.

E innanzitutto perchè non ci siano equivoci e perchè solenne sia per quel che comporta, e il riconoscimento e il significato che dal disegno di legge discendono, desidero subito affermare che io sono per queste forme di esaltazione esteriore di benemerienze specifiche. Credo in quella parte elettissima della umanità che sa astrarsi dai riflessi esterni del proprio successo e delle proprie conquiste, per trarne soddisfazione intima e profonda, desiderosa pressochè di pudore, si che ogni clamore esterno e ogni altrui riconoscimento può sembrare per essa, quasi offesa, quasi indiscrezione illegittima in un mondo che trascende la vicenda quotidiana. Ma credo anche, e fermamente, negli stimoli necessari e opportuni perchè l'uomo esalti le sue energie nella ricerca e nella perfettibilità del suo operare; stimoli che sono nell'ambizione, nel desiderio di migliorare il proprio tenore di vita, nella

ispirazione di affetti fecondi, nel plauso schietto di un apprezzamento che provenga da chi ha compreso e valutato degnamente. Ciascuno di noi qui dentro, come fuori di qui, ha un elemento prezioso che sugli altri sovrasta a sospingerlo e animarlo, onde credo che siano pochi quelli che rifiutino il riconoscimento del plauso, la soddisfazione della altrui esaltazione; si che nulla di deteriore può pretendersi di individuare in questo complesso di fenomeni e di fattori, che sono strettamente legati e strettamente connessi alla natura dell'uomo.

Ed allora affermo che giusto è riconoscere ai lavoratori, attraverso il Riordinamento delle norme relative alla decorazione della Stella al merito, la loro benemerienza, la particolare disciplina delle opere, il fervore dell'ingegno che dell'autodidatta fa molte volte il geniale novatore, l'assertore operante del progresso: così come è giusto che un segno distintivo di particolare natura e di particolare caratteristica vada al dirigente, all'imprenditore, a colui che operando in più o meno vasti settori della economia nazionale, rende servizio alla causa del lavoro.

Io non ho alcuna ripugnanza nè alcun ritegno dall'affermare tutto l'entusiasmo e tutto l'ardore che operano in chi riesce a dare ampio respiro e ritmo fecondo al proprio settore di attività, sì che accrescendo le ragioni di lavoro, aumentando i mezzi di impiego, studiando le novazioni utilizzabili, sviluppando il progresso tecnico dei procedimenti produttivi, forzando le aziende e dilatandone il respiro, ci si sente orgogliosi e fieri di avere operato umanamente per gli uomini: e si può così anche attendere, per goderne, che un riconoscimento estraneo significhi l'apprezzamento comune ed esalti con un segno distintivo, una differenziazione nobilissima di prodigate energie, che seppero raggiungere il successo.

L'ambizione del pubblico riconoscimento è indubbiamente stimolo al progresso; ma non va dimenticato che l'onorificenza premia anche chi, superando largamente la sfera degli interessi personali e il desiderio di emergere, opera animato unicamente dal desiderio di realizzare una creazione che va a profitto del progresso e dell'umanità come i grandi medici, gli artisti, ecc.

Io mi inchino quindi all'operaio che ha amato la sua fabbrica, che ha dato al suo lavoro il suo gesto, magari sempre quello per anni e anni, in una fusione sempre rinnovata del proprio spirito all'anima dell'azienda di cui è parte, all'anima dei compagni che lo fiancheggiano e lo assistono, nei mezzi che si rinnovano e perfezionano, nei capitali che consentono le nuove conquiste, coi dirigenti e coi titolari di azienda che seppero elevarsi a toni sempre più alti per le vittoriose affermazioni della produzione nel quadro di una economia nazionale sempre più efficiente e operosa e robusta; ma mi inchino anche davanti a coloro che hanno saputo creare le grandi aziende come le medie e le piccole officine perfette e appropriate nella loro funzionalità, io che qualche volta da modesto industriale quale sono, mi sento il cuore sereno e l'anima gioiosa per avere potuto, in uno sforzo rinnovato e in un sacrificio di mezzi e di rischio, dare nuovo lavoro a qualche unità di più di proletari operosi.

Le due distinzioni onorifiche non corrispondono a categorie sociali distinte; ma premiano in diverso modo due differenti categorie di merito nel campo del lavoro.

a) lo zelo, la perizia, la fedeltà nel lavoro, protrattisi per molti anni, sono premiati con la Stella al merito del lavoro;

b) le grandi iniziative, la creazione di nuove forme di ricchezza per l'economia nazionale, le utili scoperte, le opere intese ad elevare le condizioni di vita e di lavoro degli operai, sono premiati con l'onorificenza di Cavaliere del lavoro.

La Stella al merito del lavoro riguarda soltanto i lavoratori del braccio, mentre la distinzione di Cavaliere del lavoro che può essere concessa a chiunque raggiunga le condizioni di merito necessarie, in pratica viene a premiare generalmente i grandi imprenditori perchè se un umile operaio riesce a dar vita ad un grande complesso industriale, logicamente diviene imprenditore e la onorificenza gli viene concessa come tale e non più come operaio.

Infatti, dalla istituzione dell'ordine, molti operai divenuti capitani d'industria, furono insigniti dell'onorificenza di Cavaliere del lavoro e molti Cavalieri sono uomini di umili origini.

Sorse quindi la necessità di una differente distinzione per gli operai, limitando per essi le qualità richieste, come detto sopra. La decorazione della Stella fu istituita nel 1923; a distanza di oltre 20 anni dall'istituzione dell'Ordine dei Cavalieri del lavoro, non per riservare questo ultimo agli imprenditori, ma per premiare gli operai che si fossero distinti per un diverso grado di benemeranza: attaccamento al lavoro, fedeltà, perizia, ecc. E mentre per i Cavalieri la concessione fu limitata a casi eccezionali e per un numero ridotto, come detto in altra parte della relazione, per la Stella al merito del lavoro il numero massimo dei premiandi, fu stabilito in venti volte di più di quanto non sia consentito per i Cavalieri del lavoro.

Con la nuova legge resta ferma la possibilità di conferire l'onorificenza di Cavaliere del lavoro agli operai, per i quali peraltro si aggiunge la decorazione della Stella che, restando sullo stesso piano morale, anche se riferita ad un diverso grado di merito del lavoro, rende possibile premiare largamente i lavoratori del braccio, secondo lo spirito che presiedette alla istituzione della decorazione.

Riassumendo: nessuna distinzione sociale a svantaggio degli operai; ma uno stesso piano di riconoscimenti, espresso in due termini che non si contrastano e non si escludono, ma si completano perchè abbracciano tutto il ciclo del lavoro; dal lavoro direttivo al lavoro subordinato.

Che le due onorificenze non solo coesistano ma si completino, lo prova il fatto che, a richiesta degli stessi decorati dalla Stella al merito del lavoro, il Presidente della federazione dei Cavalieri del lavoro è Presidente onorario anche della federazione delle Stelle al merito del lavoro.

È quindi con questo spirito e sotto questo profilo che io mi faccio assertore di questo disegno di legge di cui mi affretto a sottolineare il contenuto e ad illustrare l'articolazione.

Esso ci viene dalla Camera dove ha avuto ampia trattazione in due tempi, ed ha costituito motivo di particolari e approfondite discussioni da parte della I Commissione che deliberò sul testo come a noi è pervenuto, dopo sentito il parere della Commissione del lavoro e di quella dell'industria.

Non si tratta di dare nuova vita ad un ordine cavalleresco puro e semplice, che abbia origine dal passato regime e che abbia in esso avuto vicissitudini particolari sgradevoli, che ne facciano ripudiare la impostazione. Si tratta di risalire ad indicazioni lontanissime che sono del regio decreto 1° marzo 1898, quando l'Ordine si costituiva con la denominazione di « Ordine cavalleresco al merito del lavoro agricolo industriale e commerciale » denominazione questa che mutò dal 1901 con regio decreto n. 119 in quella « Al merito del lavoro ». Si tratta anche di corrispondere all'imperativo della natura particolare della nostra Repubblica che fa ascendere appunto al lavoro il massimo dei suoi riconoscimenti, sì che dal lavoro si programma e si articola la sostanza della sua costituzione (vedi allegato A con le necessarie fasi legislative dell'ordine).

Non quindi mimetismo o nostalgia per il recente passato, che la Repubblica ha giustamente ripudiato anche nelle sue manifestazioni esteriori, ma richiamo a lontane determinazioni che trovano consacrazione rinnovata, nell'attuale ordinamento repubblicano e nella lettera stessa della Costituzione, che ha accolto e previsto l'istituto della onorificenza.

D'altra parte alla Camera su questo punto la discussione pose in luce ad opera degli interlocutori e per le precisazioni del Ministro dell'Industria e commercio, che nello stesso periodo fascista, pur nella inflazione di tutte le onorificenze distribuite a migliaia e migliaia, « l'Ordine al merito del lavoro » conservò una sua concreta autonomia funzionale secondo le norme che erano state emanate fin dal 1922 ed ebbe un senso del limite custodito gelosamente da coloro che ne erano insigniti e che appunto partecipando alla determinazione per le nuove concessioni, seppero tutelare la efficienza dell'alta distinzione, difendendone con parsimonia di nuove concessioni, la preziosità.

Risulta infatti che nel periodo dal 1924 al 1943 le decorazioni accordate di questa natura furono solo 346, mentre dal 1902 al 1943 le concessioni totali furono 1195 con una media annua di 26-27. L'allegato B servirà col suo diagramma statistico a sintetizzare il fenomeno.

Quindi non riesumazioni fasciste, ma formulazione di una legge che ritorna alle tradizioni migliori, e queste tradizioni utilizza per dare onore e risalto a chi nel lavoro ha operato rendendo servizio al Paese, esaltando le possibilità di interi settori di attività umana, nella produzione e nell'economia.

Discussione particolare ebbe alla Camera il fatto che si provvedesse per il settore degli imprenditori, dei dirigenti, dei capi di impresa e che si trascurasse chi nel lavoro diretto e manuale eccelle e acquista benemerenzza e prestigio. Ma ho chiarito ampiamente in premessa, che parallelamente a questo provvedimento ve ne è un altro che promosso dal Ministero del lavoro è già in discussione per riordinare la « Stella al merito del lavoro » da destinare questa appunto ai lavoratori benemeriti per capacità, fedeltà e prestigio.

Fu osservato da qualcuno che anche lo studio ed il suggerimento per modifiche a procedimenti produttivi, per perfezionamenti a macchine utensili ecc. è molto spesso opera dell'operaio e dell'esecutore geniale e attento. Ma fu replicato esattamente che molti dei dirigenti e degli stessi grandi capi di impresa, provengono proprio dai ranghi del lavoro e quindi è ovvio che è sotto il nuovo profilo e la nuova realizzata condizione, che la benemerenzza avrà risalto e premio.

Circa il numero delle onorificenze si discusse se 25 fossero troppe e fu sottolineato che per la Stella al merito del lavoro sono previste giustamente 500 onorificenze annue.

Ampio dibattito fu svolto per le obiezioni sollevate da alcuni deputati, circa la opportunità che la onorificenza fosse affidata alla Presidenza del Consiglio anzichè al Ministero dell'industria e commercio, particolarmente anche perchè la onorificenza riguarda anche il settore dell'agricoltura e quindi interferisce con più Ministeri. Il richiamo peraltro ai precedenti e la considerazione che in fondo la onorificenza, viene accordata con decreto del Presidente della Repubblica, che su questa procedura esiste l'assenso anche dal Ministero di agricoltura le cui rappresentanze qualificate fanno parte del Consiglio dell'ordine come vedremo, fece superare la perplessità e riconoscere, la formula adottata come idonea,

Per mio conto e in tesi generale, voglio sottolineare l'importanza della condizione che la legge adotta per stabilire i criteri di merito da valutare, e cioè al fatto che si sia svolta « opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni degli operai, e delle classi agricole ». Non so se tale elemento persisteva; certo che ad esso occorrerà dare il massimo risalto ed il massimo apprezzamento, perchè diverga elemento pregiudiziale e determinante, oggi che si vuole e si intende operare con una più fervida socialità.

Importante poi il fatto di avere considerato anche l'artigianato fra i settori che possono offrire il benemerito, nella genialità manifestatasi, nel concreto delle affermazioni conseguite, dando rinomanza alla produzione artigiana italiana.

L'espresso richiamo all'artigianato pone in risalto una categoria di valori e non una classe sociale. Anche nel passato vennero premiati artigiani, pur mancando l'espresso riferimento nella legge. Avendolo fatto ora, significa dare maggior rilievo e più accetta caratteristica alla partecipazione artigiana alla onorificenza.

Originariamente le decorazioni consistevano in una medaglia d'oro di forma ovale, sormontata dalla corona reale, avente sul diritto contornato da spighe, una stella a cinque raggi e la leggenda: « al merito agrario », oppure: « al merito industriale » e in una medaglia d'argento del diametro di 30 millimetri, con sul diritto l'effigie del re e nel rovescio, sul contorno, la leggenda: « Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

La prima decorazione era conferita ai benemeriti dell'agricoltura e dell'industria, la seconda ai direttori di grandi aziende agrarie, ai capi-fabbrica, ai sorveglianti ed operai di opifici industriali in Italia e all'estero:

Più motivatamente essa veniva concessa:

1° a coloro che si erano segnalati nella agricoltura, con colonizzazione di terre incolte, con perfezionamenti di prodotti agrari e allevamenti, con opere di irrigazione o prosciugamento, con provvedimenti atti a migliorare le condizioni materiali e morali delle classi agricole e col dare notevole incremento alla agricoltura nazionale;

2° a coloro che si erano segnalati nella industria, con l'impianto nel Paese di nuove industrie e con l'ampliamento di quelle esistenti, con scoperte ed invenzioni industriali di riconosciuta importanza pratica, con lavoro personale nella direzione e sviluppo di opifici, ed in generale con l'avere dato notevole incremento all'industria manifatturiera italiana;

3° a tutti coloro che si erano segnalati nel commercio con l'avere aperto o acquistato stabilimenti di prodotti nazionali o dato notevole incrementi ad esportazioni di prodotti già richiesti all'estero, nonchè a coloro che avessero creato o dato forte impulso ad istituzioni atte a giovare alla economia nazionale.

L'articolo 2 del presente disegno di legge nei comma *a)*, *b)* e *c)* sostanzialmente afferma gli stessi concetti ed amplifica le stesse benemeritenze, dato che esso porta il comma *d)* che inserisce fra le categorie dei possibili benemeriti anche quelle dell'artigianato « per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga benemeritenza alla produzione artigiana italiana ».

L'articolo 3 definisce la decorazione, indicandone la natura.

La dizione « al merito del lavoro 1901 » tende a precisare la lontana origine dell'Ordine, e quindi a superare ogni possibile perplessità per il fatto che esso operò anche nel periodo fascista.

L'articolo 4 stabilisce le modalità per la costituzione di un Consiglio, della cui composizione si parlerà all'articolo 6 e indica le modalità del suo funzionamento per le questioni essenziali, così pure in tale articolo è esemplificata la procedura delle designazioni per ognuna delle quali deve riferire per iscritto uno dei consiglieri.

La designazione si realizza attraverso il voto favorevole espresso a scrutinio segreto, di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

Si preclude la possibilità di un riesame prima di un quinquennio, di designazioni che fossero state respinte o che non ebbero la loro sanzione definitiva con la proposta del Ministro competente ed il conferimento da parte del Presidente della Repubblica.

Ogni designazione non adottata per due volte preclude per sempre una rinnovata segnalazione.

L'articolo 5 stabilisce il giorno in cui ha luogo il conferimento della decorazione ad opera del Presidente della Repubblica, nel giorno annuale della festa della Repubblica stessa e la determinazione presidenziale è presa su proposta del Ministro per l'industria e commercio, e che, per quanto riguarda le persone di cui al comma *a*) è necessario abbia il concerto anche del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo poi fissa nel numero di 25 le decorazioni concedibili annualmente, limite che per il primo anno di applicazione della legge è portato a 75.

Da tenere presente che attualmente i Cavalieri del lavoro viventi, superano di ben poco il numero di duecento.

L'articolo 6 indica la composizione del Consiglio che risulta presieduto dal Ministro per l'industria e commercio e dal Sottosegretario di Stato designato da questi. Sette dei suoi componenti sono rappresentanti dei Ministeri che, oltre alla Presidenza del Consiglio, interferiscono con i problemi del lavoro e del commercio. Quattro membri in rappresentanza delle grandi categorie dei produttori e commercianti nelle rispettive organizzazioni sindacali; quattro Cavalieri del lavoro scelti su una rosa di dodici nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio ha la durata di tre anni.

In questo articolo si fa cenno alla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, organo tuttora esistente, che ha operato in continuità e di cui diremo brevemente in appresso a chiusura della relazione.

L'articolo 7 riguarda le decadenze e le procedure di esse.

L'articolo 8 infine prevede la possibilità di accettazione di donazioni e di lasciti, a favore dell'Ordine cavalleresco e l'utilizzazione delle sue rendite, a costituire pensioni vitalizie a favore di Cavalieri del lavoro che colpiti da inabilità versino, senza loro colpa, in stato di bisogno.

Questi gli articoli della legge sui quali l'Assemblea dovrà portare la sua attenzione detta-

gliata, per procedere o meno alla relativa approvazione.

Dicevo che esiste ed opera la Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro che venne costituita nel 1914 e successivamente eretta in ente morale per l'assegnazione di borse di studio, a favore di orfani di operai e contadini morti sul lavoro. È cioè degno di valutazione e di lode il fatto che i Cavalieri del lavoro, ritennero di dover attivare iniziative assistenziali, acquisendo donazioni con lo scopo di erogare borse di studio a favore appunto degli orfani di proletari della terra, delle officine, dei commerci.

I Cavalieri del lavoro hanno sottoscritto 370 borse di studio, in questa loro iniziativa sociale, il cui valore nominale, al valore odierno della moneta, equivarrebbe a circa mezzo miliardo di lire. Purtroppo la svalutazione ha decurtato dolorosamente il valore di queste donazioni, ma è sperabile che la ricostituzione dell'Ordine porti ad una ripresa di queste espressioni benefiche della categoria, con l'aggiornamento di mezzi e quindi di erogazioni. Comunque nel 1950 le borse di studio offerte dai Cavalieri del lavoro, che vennero assegnate ad altrettanti orfani, furono ben 150.

Questa attività particolare viene svolta dalla loro Federazione che ha spontaneamente offerto la più piena collaborazione all'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani sulla base di una apposita convenzione stipulata or non è molto.

Infine è degno di segnalazione il fatto che la Federazione si preoccupa anche di dare espressione, attraverso convegni annuali, ai problemi della vita economica e finanziaria del Paese, attraverso relazioni dei suoi più qualificati elementi.

Nel giugno del 1950, in occasione del convegno annuale, alla presenza di varie autorità di Governo, si ebbero relazioni del Cavaliere del lavoro Pozzani, del prof. Vittorio Ronchi, del dott. Donato Menichella, del Cavaliere del lavoro Colombo, del Cavaliere del lavoro onorevole De Martino, del Cavaliere del lavoro Fassio, del Cavaliere del lavoro Lazzi, del Cavaliere del lavoro Uccelli.

Nel 1951 è stata promossa una indagine attraverso un apposito questionario, per i pro-

blemi della disoccupazione, i cui risultati saranno sottoposti all'esame degli organi di Governo, nell'intento di collaborare alla ricerca di ogni possibile migliore soluzione atta ad alleviare il triste fenomeno della disoccupazione.

Concludo questa mia relazione auspicando che il disegno di legge possa essere approvato. Infatti voglio augurarmi che esso valga a registrare anno per anno sforzi e conquiste nel campo del lavoro e della produzione, che esso attraverso la scelta dei 25 benemeriti annuali del mondo dell'attività nazionale sul piano economico, serva a sottolineare il generoso

impulso di una Nazione finanziariamente povera, ma ricca di fertili ingegni, dotata di virtù millenarie. Ma più che tutto auguro che si realizzi ed esalti nel mondo della produzione e del lavoro quanto è relativo alle opere intese ad elevare moralmente ed economicamente le classi lavoratrici in un sempre più fervido vincolo di collaborazione, in una sempre più valida concezione sociale e cristiana di questo che è il meglio della vita e cioè lo sforzo umano inteso al progresso spirituale, civile e materiale, dei popoli tutti, di ogni dove.

TARTUFOLI, *relatore*.



## ALLEGATO A.


## DECRETI RIGUARDANTI L'ORDINE AL MERITO DEL LAVORO

- 1° maggio 1898 - Decreto che istituisce una decorazione al merito agricolo industriale ed una medaglia d'oro.
- 9 maggio 1901 - Decreto che istituisce un Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale.
- 15 ottobre 1911 - Decreto col quale vengono introdotte alcune modificazioni nella costituzione dell'Ordine cavalleresco al merito agricolo, industriale e commerciale.
- 3 giugno 1920 - Decreto che istituisce il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, stabilendone la competenza.
- 20 marzo 1921 - *Decreto fondamentale* - Decreto che modifica la costituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».
- 30 dicembre 1923 - Modificazioni al regio decreto 20 marzo 1921 n. 350, concernente la costituzione dell'Ordine.
- 17 marzo 1927 - Modificazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3031, concernente la costituzione dell'Ordine.
- 29 dicembre 1927 - Integrazione delle norme riguardanti la costituzione dell'Ordine cavalleresco.
- 22 febbraio 1930 - Modificazioni alle norme vigenti sulla costituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».
- 10 aprile 1933 - Modifica della composizione della Commissione per il conferimento delle onorificenze.
- 19 aprile 1934 - Modificazioni alle norme vigenti sulla istituzione dell'Ordine cavalleresco.
- 25 febbraio 1935 - Modificazioni della composizione della Commissione per il conferimento delle onorificenze.
- 24 agosto 1941 - Modificazioni delle norme per la costituzione del Consiglio dell'Ordine.

## CAVALIERI DEL LAVORO INSIGNITI DELL'ONORIFICENZA

DAL 1902 - DATA DELL'ISTITUZIONE DELL'ORDINE - AL 31 DICEMBRE 1943

## DIAGRAMMA STATISTICO



## NOTE

- 1° Dal 1902 al 1923 vennero concesse N. 649 onorificenze; media annua 40. Nel ventennio 1924-1943 le concessioni furono limitate a 346. Media annua 16. Dal 1902 al 1943 vennero concesse dunque 1195 onorificenze con una media annua di 28.
- 2° Nel quinquennio 1926-1929 la concessione dell'onorificenza venne sospesa per mantenere il numero degli insigniti nei termini di una proporzione che garantisce il pregio ed il valore morale dell'Ordine.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'ordine cavalleresco « al merito del lavoro », istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, è regolato dalle seguenti disposizioni.

## Art. 2.

La decorazione dell'ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi :

a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole;

b) nell'industria, per scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici, per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; ed infine per avere contribuito in modo notevole all'elevazione economica e sociale delle classi operaie;

c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana.

La decorazione stessa può essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistata alcuna delle benemeritenze di cui al comma precedente.

## Art. 3.

La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura « al merito del lavoro — 1901 ».

La croce suddetta va sorretta con un nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.

Il nastro può essere portato senza la decorazione.

## Art. 4.

Un Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, accerta i titoli di benemeritenza delle persone designate.

Il Consiglio è convocato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti di esso.

Per ogni designazione è incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri.

Le designazioni si intendono adottate dal Consiglio qualora ottengano, con votazione a scrutinio segreto, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Salvo i casi di errore di persona, le disposizioni che non siano state adottate dal Consiglio non possono essere ripresentate all'esame di esso se non siano trascorsi almeno cinque anni o le persone designate non abbiano acquistato nuovi titoli di benemeritenza.

Parimenti non possono essere ripresentate prima di un quinquennio le designazioni che, pure essendo state adottate dal Consiglio, non fossero state proposte per il conferimento ai sensi dell'articolo seguente.

Nessuna designazione può essere ripresentata al Consiglio quando sia stata da esso non adottata per due volte.

## Art. 5.

Le decorazioni sono conferite annualmente, nel giorno della festa della Repubblica, dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ciascun anno non possono essere conferite più di venticinque decorazioni. Tale limite è elevato a settantacinque per il primo anno di applicazione della presente legge.

## Art. 6.

Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

dei direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio;

dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;

di quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere confermati.

## Art. 7.

Salvo le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata, sentito il Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, ove si tratti di insigniti per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro dell'agricoltura e le foreste.

## Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'ordine cavalleresco al merito del lavoro.

Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi saranno erogate in pensioni vitalizie, disposte, su parere del Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, colpiti da invalidità, versino, senza loro colpa, in istato di bisogno.